



ORIGINALE

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO
Provincia di Teramo

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 02-09-22 Numero 88

Oggetto: Pianificazione triennale 2022-2024 del fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato e integrato dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 Misure di stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. 75/2017.

L'anno duemilaventidue, il giorno due del mese di settembre alle ore 10:45, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoelencati signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
DI PIETRO CRISTINA	Sindaco	Presente
DE DOMINICIS RICCARDO	Assessore	Presente
D'ALESSIO BARBARA	Assessore	Assente
DI LORENZO GENNARINO	Assessore	Presente
MARCELLINI GABRIELE	Assessore	Presente

presenti n. 4 assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI PIETRO CRISTINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 102 del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto *Adozione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2022 – 2024*

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni) del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (cd. "Decreto Madia") così come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 coordinato con la Legge di conversione 28 febbraio 2020 n. 8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" che – testualmente – dispone "*Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso di contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

- a) *Risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;*
- b) *Sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*
- c) *Abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.*

RICHIAMATA la legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del cd "Decreto Milleproroghe" in particolare ad oggetto "Modificazioni apportate in sede di conversione al D.L. 31 dicembre 2020 n. 183" che al comma 7bis recita "all'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 sono apportate le seguenti modifiche al comma 1 lettera C le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021";

RICHIAMATO il D.L. 80 del 2021 convertito con legge n. 113 del 6 agosto 2021;

CONSIDERATO che alla luce delle normative testé ricordate "tutti i precari delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi i dipendenti dei comuni e degli altri enti locali, sono stati ammessi a beneficiare della estensione del termine ultime per il conseguimento dell'anzianità di servizio di 36 mesi fino alla data del 31 dicembre 2022 per poter accedere alle procedure di stabilizzazione diretta ex comma 1 dell'art. 20 "legge Madia" oltre al fatto che le stesse potranno continuare ad essere attivate fino al 31 dicembre 2022;

RILEVATO che è volontà di questa Amministrazione avvalersi della facoltà in argomento al fine di accelerare il provvedimento amministrativo di reclutamento del personale dipendente;

CONSIDERATO

- che nell'Area Tecnica Manutentiva da anni manca in organico la figura operativa di operaio – cantoniere – Cat. B3 – e la stessa è stata ricoperta con addetti a tempo determinato oppure appaltando all'esterno lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio comunale;
- che il territorio comunale di Civitella del Tronto supera i 77 Km² di superficie complessiva con un incredibile dislivello altimetrico dagli oltre 1.800 mt. della Montagna dei Fiori ai 200 mt. della piana di Favale con oltre 200 Km di strade locali di gestione comunale, con problematiche manutentive complesse che vanno dalla gestione del Piano di Emergenza neve al mantenimento di una dignitosa viabilità;
- che Civitella del Tronto è membro dell'Associazione Nazionale de "I borghi più belli d'Italia" che presuppone una cura minuziosa del decoro urbano del Centro Storico Rinascimentale e delle zone attigue che presuppongono attività di manutenzione straordinarie;
- che il Comune di Civitella del Tronto è ricompreso nel cosiddetto "cratere sismico 2016" ex D.L. 189/2016 a seguito delle devastanti scosse telluriche di quegli anni che, a causa delle tante inagibilità a strutture edilizie pubbliche e private, ha costretto e costringe l'ufficio tecnico comunale ad un surplus lavorativo anche di continua verifica sul campo con operatori delle condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità;
- che a seguito di Bando di Concorso per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno e determinato di 1 collaboratore dei servizi tecnici (operaio specializzato) categoria giuridica B3 si è provveduto – all'assunzione di un operaio specializzato attingendo alla graduatoria concorsuale scaturita dalla procedura sopra citata;
- che il collaboratore assunto con vari atti di proroga nei limiti di legge ha lavorato ininterrottamente per il Comune di Civitella del Tronto fino al 30 agosto 2022 con 36 mesi di anzianità di servizio;
- che lo stesso lavoratore ha acquisito una notevole esperienza sul campo, conoscendo a fondo l'utilizzo dei mezzi meccanici comunali in uso, e soprattutto maturando una competenza notevole per la risoluzione di tutte le complesse problematiche legate all'ampiezza e varietà del territorio civico;

ATTESO che il ruolo svolto dalla predetta figura dell'Area Tecnica Manutentiva – per le considerazioni sopra esposte – è essenziale e senza la presenza della stessa questa Amministrazione si troverebbe nell'impossibilità di assolvere agli obblighi dei vari servizi in capo al Comune (da ultimo tutte le attività propedeutiche per lo svolgimento delle elezioni politiche p.v.);

RITENUTO necessario dare stabilità e certezza alla gestione delle incombenze assolte dal collaboratore di Cat. B3 all'interno del servizio tecnico manutentivo;

RILEVATO che l'Ente ha la possibilità, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del cd "Decreto Madia" e ss.mm.ii., di stabilizzare – a tempo indeterminato – la predetta figura in quanto la stessa è in possesso di tutti i requisiti previsti:

- a) *Risulta in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;*
- b) *E' stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali espletate presso amministrazione pubblica che procede all'assunzione;*
- c) *Ha maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.*

RITENUTO quindi precisare quanto già disposto in merito all'assunzione di un collaboratore tecnico Cat. Giuridica B3 nell'area Tecnica Manutentiva con il piano assunzionale del fabbisogno di personale per il triennio 2022 2024, ossia che l'assunzione della figura B3 – prevista per tutto l'anno a tempo indeterminato e parziale a 30 ore settimanali – avverrà a tempo pieno essendo il periodo temporale di quattro mesi da qui a fine anno coperto dalla spesa già predisposta con la Delibera di Giunta n. 102/2021;

SENTITO il Revisore di Conti, Dott. Valerio Lenzi, che ha ritenuto - concordemente con gli uffici finanziari del Comune – di non dover produrre un nuovo parere su questo atto essendo quello già espresso sulla Delibera di Giunta n. 102/2021 già esaustivo;

VISTI

- D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ;
- l'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis della legge 27/12/1997 n. 449 e successive modifiche;
- l'articolo 91 del D.Lgs 267/2000;
- l'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, come modificato dall'art. 12 del C.C.N.L del 21/05/2018;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri favorevolmente espressi dal Responsabile Area "Gestione delle Risorse Umane" e dell'Area Finanziaria attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni espresse in parte narrativa da intendersi qui per integralmente riportate e trascritte – e dunque per le esigenze di ottimizzazione organizzativa, miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e della qualità dei servizi resi ai cittadini in un servizio incompressibile quale quello della manutenzione nell'ambito dell'Area Tecnica – doversi procedere, nel corso dell'anno 2022, alla assunzione a tempo pieno e indeterminato mediante **stabilizzazione con decorrenza dal 05/09/2022**, della unità di personale precario impiegata nel Servizio di Manutenzione dell'Area Tecnica Manutentiva Sig. **Claudio D'Antonio**, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1 lett.a), b) e c) del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 come sostituito dall'articolo 1, comma 881, lett.b) della legge 27 dicembre 2017, n. 2015 e ss.mm. ;
- 2) Di dare atto del possesso, da parte del signor Claudio D'Antonio, dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della stabilizzazione del personale precario, *ex* dall'articolo 20, comma 1 lett.a), b) e c) del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 come sostituito dall'articolo 1, comma 881, lett.b) della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, e ss.mm.ii. come da attività cognitiva rimessa dagli uffici preposti;
- 3) Di stabilire che:
 - a) l'assunzione di cui sopra è finanziata dall'impiego del residuo *budget* assunzionale relativo all'anno 2022 pari a € 25.064,18 in ragione d'anno;
 - b) quanto oggetto della presente vale quale precisazione ed integrazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio di riferimento, come contenuta nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 31 dicembre 2021;
- 4) Di procedere – ai sensi dell'articolo 6 – *ter* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 come introdotto dall'articolo 4, comma 5 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 – alla comunicazione dei contenuti del presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità definite dall'articolo 60 del citato D.Lgs. n.165/2001;
- 5) Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, ultimo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Segretario

Dott. Giampaolo Paolucci

Il Sindaco

DI PIETRO CRISTINA